

In una nota il ministero dell'economia annuncia l'applicazione dall'anno di imposta 2015

# Fisco, niente posti in paradiso

## Il Liechtenstein firma lo scambio di informazioni

Pagina a cura  
DI CRISTINA BARTELLI

**A**nche il Liechtenstein diventa compliant per il fisco italiano. Arriva la firma dello scambio di informazioni secondo lo standard Ocse. A ufficializzare l'intesa una nota ieri del ministro dell'economia.

L'Italia e il Liechtenstein hanno concluso, dunque, un'intesa in materia di scambio di informazioni di natura fiscale, basato sul più aggiornato standard Ocse. L'intesa raggiunta include l'Accordo sul modello Tax information exchange agreement (Tiea) e un Protocollo aggiuntivo in materia di richieste di gruppo. Tali Atti permetteranno di instaurare una efficace cooperazione amministrativa tra i due Paesi anche volta a migliorare il contrasto all'evasione fiscale e costituiranno la premessa per ulteriori miglioramenti delle relazioni economiche bilaterali.

Così come accaduto per la Svizzera, l'accordo si appli-

cherà dal momento della data della firma e quindi con riferimento al periodo di imposta 2015 senza prevedere la retroattività delle richieste.

La nota specifica infatti che la firma degli atti avverrà prima del 2 marzo, termine definito dalla normativa italiana sulla regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero



Vaduz

(voluntary disclosure). In questo modo il Liechtenstein sarà equiparato a un Paese «white list» ai fini della voluntary disclosure e ciò consentirà una più agevole regolarizzazione per i contribuenti italiani che detengono attività finanziarie in Liechtenstein.

Dopo la Svizzera e il Lussemburgo un'altra roccaforte

fiscale sigla con il ministero dell'economia l'armistizio dettato dall'Ocse sullo scambio di informazioni per identificare gruppi di contribuenti che intendono dissimulare cespiti patrimoniali non dichiarati.

All'appello mancherebbe solo il Principato di Monaco anche in questo caso però ci sono contatti in corso per arrivare a una formulazione di accordo prima del 2 marzo.

L'Italia inserirà il Principato del Liechtenstein nelle white lists degli stati che consentono lo scambio di informazioni di natura fiscale.

Questo consentirà i contribuenti che detengono nelle banche del Liechtenstein capitali non dichiarati di avvalersi delle condizioni di maggior favore previste dalla procedura di collaborazione volontaria per i paesi considerati compliant dal punto di vista fiscale.

Intanto, confermando le anticipazioni di *ItaliaOggi* l'accordo fiscale di scambio di informazione Italia-Svizzera avverrà a Milano il 23 febbraio prossimo presso la prefettura.

### Chiarimenti delle Entrate in più circolari

Collaborazione volontaria, chiarimenti in più puntate. Tra una decina di giorni l'Agenzia delle entrate uscirà con i chiarimenti sulla collaborazione amministrativa. Ma l'attività del fisco non si fermerà a una circolare, le risposte ai quesiti forniti in occasione di conferenze organizzate da *ItaliaOggi* diventerà un successivo documento di prassi. La novità è emersa ieri a margine del convegno organizzato da Unione fiduciaria e Studio Fantozzi e associati, a Milano, su Voluntary disclosure e il nuovo reato di autoriciclaggio.

In questo modo l'amministrazione finanziaria potrà riservarsi di risolvere le questioni più pressanti e prendere tempo su quelle come i confini della voluntary domestica in relazione con quella estera che richiedono per così dire un supplemento di approfondimento. Nel corso del convegno grande attenzione è stata riservata alla nuova figura di reato dell'autoriciclaggio e dei suoi legami sia con la voluntary disclosure sia con il reato di riciclaggio più in generale. Nel corso degli interventi è stato evidenziato che la norma interviene in un contesto in cui il precedente reato di riciclaggio ha funzionato pochissimo, e permane ancora confusione in un'ottica voluntary disclosure su cosa è il riciclaggio e cosa l'autoriciclaggio. Per Ernesto Basile, dello studio legale Mucciarelli, senza indicazioni operative le domande di voluntary disclosure saranno presentate tutte al 29 settembre (giorno precedente alla scadenza della procedura fissata al 30/9) per Fabrizio Vedana, vicepresidente di Unione fiduciaria e responsabili antiriciclaggio devono essere pronti a rivedere i profili di rischio dei clienti rafforzandoli per la voluntary disclosure

### VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

#### La riduzione delle sanzioni

Quali sono le riduzioni sulle sanzioni da quadro RW in caso di adesione alla procedura di voluntary disclosure?

E.P.

##### Risponde Stefano Loconte

Per i contribuenti che aderiscono alla procedura di voluntary disclosure le sanzioni per la violazione della normativa sul monitoraggio fiscale sono determinate in misura pari alla metà del minimo edittale (fissato al 3% per i paesi non black list e per i c.d. paesi black list collaborativi e al 6% per paesi black list) attestandosi rispettivamente all'1,5% ed al 3%. Tale riduzione delle sanzioni avviene a condizione che: 1) gli asset vengano trasferiti in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con il nostro Paese (Islanda e Norvegia), inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 04/09/1996; 2) le attività siano già state trasferite in Italia o nei predetti Stati; 3) il contribuente, che abbia commesso le violazioni degli obblighi di dichiarazione, rilasci all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e alleggi copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria da presentare all'Agenzia delle entrate. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 16 del dlgs 472/197, in caso di adesione all'atto di contestazione emesso nell'ambito della procedura di collaborazione, le sanzioni sono ulteriormente ridotte a un terzo, rispettivamente lo 0,50 o l'1%. Nel caso in cui, invece, non si realizzi alcuna delle tre condizioni di cui sopra, la sanzione sarà determinata nella misura del minimo edittale ridotta di un quarto (rispettivamente, quindi, il 2,25 e il 4,5%), con la possibilità di fruire della predetta ulteriore riduzione a un terzo se si aderisce all'atto di contestazione e, dunque, rispettivamente, lo 0,75 e l'1,5%.

#### L'accordo con la Svizzera

Ho un conto corrente in Svizzera e ho intenzione di

aderire alla voluntary disclosure per regolarizzare il mio patrimonio. Tuttavia, ho sentito parlare di un accordo tra Italia e Svizzera relativo allo scambio di informazioni. Cosa cambia con questo accordo?

A.S.

##### Risponde Stefano Loconte

In seguito all'accordo con la Svizzera, i contribuenti che detengono nella Confederazione elvetica attività finanziarie e patrimoniali non dichiarate al fisco italiano e che decidono di regolarizzare la propria posizione, potranno usufruire della stessa riduzione delle sanzioni prevista dalla normativa sulla disclosure per le attività detenute nei paesi white list.

In pratica, per fare un breve esempio numerico, le sanzioni per il quadro RW potranno arrivare a subire una riduzione tale da poter essere irrogate nella misura dello 0,5% annuo del patrimonio non dichiarato. Inoltre, l'accordo con la Svizzera comporterà la non applicazione del raddoppio dei termini per l'accertamento e per l'irrogazione delle sanzioni relativi alle imposte sui redditi di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legge n. 78 del 2009 (si retroagirà fino all'anno 2010 per l'infedele dichiarazione e fino all'anno 2009 in caso di omessa dichiarazione).

Per quanto riguarda invece l'ambito di applicazione temporale delle sanzioni per la violazione degli obblighi di compilazione del quadro RW, ad oggi, rimane la retrodatazione a dieci anni (fino dunque all'anno d'imposta 2004). È opportuno precisare che sul tema è stato presentato un emendamento, che si auspica verrà approvato, finalizzato a escludere proprio tale raddoppio.

#### La documentazione lacunosa

Mi piacerebbe sapere cosa potrebbe accadere qualora presentassi tutta la documentazione e questa risultasse lacunosa sotto alcuni singoli aspetti.

B.C.

##### Risponde Stefano Loconte

Ai fini della voluntary disclosure, il contribuente dovrà indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo

tutti i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli (nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo), unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero. Il tutto relativamente a quei periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento. Ricordiamo, inoltre, che la legge 186 del 2014 introduce una nuova specifica ipotesi di reato che prevede la punibilità per il soggetto che esibisce o trasmette atti o documenti falsi, anche solo in parte, o fornisce dati o notizie non rispondenti al vero. Pertanto, il contribuente che intenda aderire alla collaborazione volontaria dovrà obbligatoriamente produrre, a seguito dell'invio del modello di istanza, tutti i documenti inerenti al suo intero patrimonio, pena il rischio di inficiare tutta la procedura (oltre al rischio di emanazioni di sanzioni amministrative e penali a suo carico). È necessario però precisare che, ove non venga trasmesso tutto l'occorrente, è stata prevista la possibilità di integrazione dell'istanza entro il termine di 30 giorni dalla sua presentazione, per rettificare quella originariamente presentata, ferma restando l'efficacia della stessa. Tale integrazione è comunque ammessa fino alla scadenza del termine per la presentazione della documentazione e cioè entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza e comunque non oltre il 30 settembre 2015. Nella sola ipotesi di istanza presentata dal 26 settembre 2015, la presentazione della documentazione può avvenire nei 5 giorni successivi.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: [WWW.ITALIAOGLI.IT/VOLUNTARY](http://WWW.ITALIAOGLI.IT/VOLUNTARY)

Sponsorizzato da UBS Italia  
[www.ubs.com/voluntary](http://www.ubs.com/voluntary)